

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persone e Famiglia,
composta dai Sig.ri Magistrati:

- 1) Dott. Carlo Montella Presidente
- 2) Dott. Adele Viciglione Consigliere
- 3) Dott. Alessandro Cocchiara Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello, rubricata al numero
n.2379/11 di ruolo generale e vertente

TRA

Masawan Sangita (c.f. MSWSGT71D43Z114Z), elett.te
dom.ta in Napoli, via Piedigrotta n.9, presso l'avv. Gisella
Novia, in uno all'avv. Francesco Mazzei del foro di
Salerno, che la rappresenta e difende giusta procura per
notaio Andrew James Macnab in Londra dell'11.5.2011;

Appellante

E

Lorenzo Ciampaglia (GMPLNZ97H22L245P), elett.te
dom.to in Napoli, via strettollella Sant'Anna alle Paludi n.
30, presso lo studio Landi, in uno agli avv.ti Antonio
Fiodoro e Angela Tramontano, che lo rappresentano e
difendono giusta procura a margine della comparsa di
costituzione;

Appellata

Nonché

Procuratore Generale in sede; Interventore

OGGETTO: appello avverso sentenza n.51/11 del
Tribunale di Torre Annunziata in tema di separazione
coniugi.

CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI:

All'udienza del 31.5.13 le parti si sono riportate alle
rispettive conclusioni e il P.G. ha concluso per
l'accoglimento dell'appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 51/11 il Tribunale di Torre Annunziata,
nel risolvere la questione pregiudiziale, sollevata dal
coniuqe convenuto Masawan Sangita e rimessa al Collegio
direttamente dal Presidente del Tribunale che non aveva
adottato i provvedimenti provvisori di cui all'art. 708
c.p.c., pur premettendo che il coniuqe convenuto era
cittadino Britannico e risiedeva insieme al figlio Raul (nato
il 18.7.2009 a Dartford per concorde volontà dei genitori)
a Gravesend (Inghilterra), dichiarava la giurisdizione del

CS

l'ess. di

giudice italiano a provvedere sulla domanda separazione di separazione del coniugi Lorenzo Ciampaglia e Masawan Sangita e (implicitamente in mancanza di limitazioni espresse) su tutte le domande connesse anche con riguardo al minore, rimettendo le parti innanzi al presidente del Tribunale.

Avverso tale sentenza, pubblicata il 6.4.11 e notificata il 5.5.11, con ricorso depositato il 3.6.11, proponeva appello Masawan Sangita, la quale richiamando i criteri di riparto della giurisdizione in materia di cui agli artt. 3, 8 e 12 Reg. CE n. 2201/03 e ribadendo l'impossibilità di scissione tra la domanda di separazione e le domande concernenti l'affidamento del figlio minore residente in Inghilterra, chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata la giurisdizione del giudice inglese, ancorché successivamente adito da essa appellante.

Si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto dell'infondato gravame, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

All'udienza in camera di consiglio del 18.5.2012, la Corte, preso atto del provvedimento (in data 14.3.2012) del giudice istruttore (della causa di separazione pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata), che aveva rimesso alla Corte di Giustizia Europea la questione interpretativa delle norme comunitarie in tema di riparto di giurisdizione circa le domande di separazione e connesse domande inerenti alla responsabilità genitoriale su minori, sospendeva il processo in attesa della definizione di quello comunitario.

Con ricorso depositato in data 13.12.2012, Masawan Sangita chiedeva di fissare l'udienza di prosecuzione del processo in quanto la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 3.5.12, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4.8.2012, aveva dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunale di Torre Annunziata con ordinanza del 14.3.2012.

Precisate le conclusioni riportate in epigrafe, la causa è stata riservata a sentenza all'udienza camerale del 31.5.13.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che l'istanza di prosecuzione del processo sospeso è stata tempestivamente depositata nel termine di cui all'art. 297 c.p.c. (così come modificato dall'art. 46, 12°co. L. n. 69/09), in quanto la sentenza della Corte Europea è stata pubblicata nella gazzetta

dell'Unione del 4.8.2012, sicché, tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, l'istanza è stata depositata in data 13.12.2012 e cioè nel termine di tre mesi di cui al citato art. 297 c.p.c.. Inoltre, al di là delle perplessità sollevate dal riassunto nel ricorso del 13.12.2012, non v'è alcun dubbio che la pronuncia di "irricevibilità" della questione interpretativa, così come proposta dal giudice remittente, determinava e determina la "cessazione della causa di sospensione" in quanto solo una nuova remissione della questione alla Corte Europea potrebbe comportare una decisione nel merito da parte dei giudici Lussemburghesi.

Quanto alla questione posta dall'appellato circa la pendenza di un regolamento di giurisdizione, va osservato innanzitutto che qualora il g.o. abbia, in primo grado, dichiarato la propria "competenza" rispetto al giudice straniero, la relativa sentenza non è impugnabile con il regolamento di competenza ma con l'appello, trattandosi di una decisione sulla "competenza internazionale" che attiene, dunque, non alla ripartizione interna della competenza tra i giudici dell'ordinamento italiano, ma ad una questione di giurisdizione tra i giudici di diversi Stati (cfr. Cassazione civile, sez. un., 19/03/2009, n. 6597). Dunque, la sentenza affermativa o declinatoria della giurisdizione preclude la facoltà di proporre il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. e, pertanto, considerato che nella specie il regolamento di giurisdizione è stato proposto "cautelativamente" dalla Masawan dopo la pronuncia qui impugnata, l'inammissibilità dello stesso, rilevata anche dal P.G. della Suprema corte che ha rimesso gli atti ai sensi dell'art. 375 n.1 c.p.c., impone, ex art. 367, 1° co., c.p.c. di rigettare l'istanza di sospensione del presente processo. Osserva la Corte che è fondato l'appello e deve essere dunque affermata la giurisdizione del giudice inglese, con riferimento a tutte le domande proposte dal Ciampaglia: separazione con addebito, rapporti patrimoniali tra coniugi, affidamento del figlio e misure da adottare per il suo mantenimento.

Ed infatti, in proposito soccorre il disposto del Regolamento CE 2201/2003, che indica i parametri di riferimento ai fini della individuazione del giudice deputato a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio (sezione 1) e su quelle di responsabilità genitoriale (sezione 2).

In particolare, per quanto concerne le prime è fra l'altro stabilito, per quel che interessa in questa sede, che è

Cuy

A

individuabile la giurisdizione del giudice nazionale nel caso di coniugi entrambi cittadini, quale quello ricorrente nella specie (art. 3, comma 1, lett. b del citato Regolamento); in ordine alle seconde è viceversa previsto che la giurisdizione sia determinata in ragione del luogo in cui il minore risiede abitualmente (art. 8 del medesimo Regolamento). A tali criteri generali di riparto della giurisdizione si aggiunge l'art. 12 il quale prevede che: "1. *Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 5, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:*

a) *almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;*

e

b) *la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all'interesse superiore del minore".* Premesso che il riferimento ai soli titoli di giurisdizione previsti dall'art. 5 sembra essere frutto di un errore della versione italiana, in quanto altre versioni linguistiche fanno riferimento alla competenza generale in materia di divorzio, separazione e annullamento del matrimonio e non alla sola ipotesi di conversione della separazione in divorzio, che peraltro deve ritenersi anch'essa compresa non sussistendo ragioni tali da giustificare l'esclusione, va osservato che detta disposizione richiama il principio sancito dal precedente regola nato n. 1347/2000, che riconosceva la competenza esclusiva ad occuparsi delle questioni di affidamento al giudice competente ad esaminare le questioni relative al vincolo matrimoniale degli affidatari, a condizione però che la proroga della competenza nelle cause relative al vincolo matrimoniale sia stata accettata dai coniugi e da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e non leda l'interesse superiore del minore. Alla luce delle chiare prescrizioni contenute nei citati articoli, deve dunque ritenersi che sulle diverse domande contenute nel ricorso del Ciampaglia, vi sia la giurisdizione del giudice inglese in quanto la proroga per quella di separazione personale dal coniuge non può estendersi a quelle relative all'affidamento del figlio ed al suo mantenimento stante la mancata accettazione dell'appellante e il superiore interesse del minore.

cus

A

Dunque, l'individuazione della giurisdizione del giudice inglese risulta confortata dal disposto dell'art. 12 del Regolamento 2201/2003, in tema di proroga della competenza.

In detto articolo è infatti stabilito che le autorità giurisdizionali dello Stato competenti a decidere sulle domande di separazione personale dei coniugi sono competenti anche per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande, a condizione che almeno uno dei coniugi eserciti la responsabilità genitoriale sul figlio e la competenza giurisdizionale di detta autorità sia stata espressamente accettata da entrambi i coniugi e sia conforme al superiore interesse del minore. Nella specie la Masawan non ha accettato la giurisdizione del giudice italiano su tutte le domande proposte dall'attuale appellato, sicché questa non può essere desunta da una pretesa "acquiescenza" ai provvedimenti presi dal giudice della separazione che non era e non è competente, come ribadito con l'atto di appello in esame e dal "cautelativo" (ed inammissibile) regolamento preventivo di giurisdizione.

Del resto, non può fondatamente ritenersi in ipotesi che l'accettazione della giurisdizione limitatamente alla domanda di separazione, comporti anche quella relativa alle altre, per la connessione fra esse esistenti.

Depongono infatti in senso contrario sia il dato testuale, che per l'appunto proprio rispetto alla domande relative alla responsabilità dei genitori richiede l'espressa ed univoca accettazione dei coniugi, che quello logico sistematico. A tale riguardo va invero rilevato che l'individuazione della giurisdizione secondo un parametro non coincidente con quello del luogo di residenza del minore è subordinata al consenso di entrambi i genitori, ed il criterio appare del tutto ragionevole, essendo ad essi fisiologicamente rimessa la tutela dell'interesse del minore.

Viceversa, ove si ritenesse l'accettazione della giurisdizione sulla domanda di separazione idoneo presupposto per la proroga della competenza anche sulle domande relative alla responsabilità dei genitori, al parametro normativo precedentemente indicato se ne sostituirebbe un altro, basato su un consenso prestato con riferimento a domanda non direttamente incidente sulla posizione del minore, ed indipendentemente da ogni valutazione circa l'interesse di questi.

Tale conclusione, basata sul tenore letterale delle disposizioni, risulta poi ulteriormente confortata dalle

Cs

Q

considerazioni formulate dal legislatore comunitario nel preambolo del Regolamento in questione.

In particolare rilevano sotto questo aspetto i punti 12 e 13, nei quali è rispettivamente rappresentata l'opportunità che le regole di competenza in tema di responsabilità genitoriale si informino all'interesse superiore del minore, e segnatamente al criterio di vicinanza, nonché la possibilità - sempre ai fini della realizzazione del detto interesse e sia pure a titolo eccezionale nel verificarsi di determinate condizioni - "di trasferire il caso al giudice di un altro Stato membro, se quest'ultimo è più indicato a conoscere del caso".

Risulta dunque all'evidenza come sia stato privilegiato, ai fini della determinazione della competenza, il parametro riconducibile al luogo in cui il minore si trova stabilmente ed in cui sia pertanto ravvisabile il centro dei suoi affetti ed interessi, soluzione questa che trova fondamento anche nel più corretto ed agevole sviluppo processuale che ne deriva, essendo incontestabilmente molto più complesso, per un giudice che operi a distanza dal luogo in cui si trova il minore, compiere tutti gli atti istruttori necessari ai fini del decidere.

Quanto poi al luogo di residenza del figlio del Ciampaglia e della Masawan non è dubbio in punto di fatto che detto minore sia residente in Inghilterra, risultando la circostanza dalle stesse prospettazioni del ricorrente attuale appellato, che ebbe a precisare nel ricorso di aver acconsentito a che la madre nel mese di aprile 2009 si trasferisse in Inghilterra e di dare alla luce il figlio in quel luogo, sia pure per accontentarla nelle richieste di stare vicino ai suoi genitori. Non rileva affatto poi la circostanza che la Masawan non abbia inteso far ritorno in Italia dopo la nascita del figlio, atteso che proprio per tale motivo sono insorti i contrasti tra i coniugi e sono proseguiti sino a quando nel mese di novembre il Ciampaglia ha proposto il ricorso in esame mentre quasi coevamente la Masawan ha proposto alla Dartford County Court un ricorso per l'affidamento del figlio minore e il regolamento delle visite da parte del padre, di modo che non può configurarsi nemmeno un caso di sottrazione di minore, come esattamente rilevato dal primo giudice (e alla cui motivazione si rimanda).

Conclusivamente, in accoglimento del ricorso va esclusa la giurisdizione del giudice italiano essendo viceversa ravvisabile la giurisdizione del giudice inglese, con conseguente condanna del Ciampaglia al pagamento delle spese e competenze dei due gradi del giudizio, nella

Cug

A

misura liquidata in dispositivo secondo i nuovi parametri di riferimento.

P.Q.M.


La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Persone e Famiglia, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) accoglie l'appello proposto da Masawan Sangita e, in riforma della sentenza n.51/11 del Tribunale di Torre Annunziata, dichiara la giurisdizione del giudice inglese a provvedere sulle domande proposte da Ciampaglia Lorenzo con ricorso depositato il 27.11.2009;

2) condanna Ciampaglia Lorenzo al pagamento, in favore di Masawan Sangita, delle spese e competenze del giudizio, che liquida quanto a quelle di primo grado in € 1650,00, e quelle di secondo grado in € 1980,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Napoli, in data 31.5.2013

L'estensore



Il Presidente



CORTE DI APPELLO di NAPOLI
SEZIONE MINORENNI

Depositato in Cancelleria

oggi 6 GIU 2013

Il Cancelliere

Il Direttore Amministrativo
Ioni dott.ssa Gabriella

